

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. *omissis*/2015 R.G., promossa

**DA**

MUTUATARI

**ATTORI**

**CONTRO**

BANCA

**CONVENUTA**

OGGETTO: Mutuo

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per parte attrice

*In principalità:*

*Accertarsi e dichiararsi la gratuità e/o nullità parziale e/o gli indebiti del e di cui al contratto di mutuo di cui è causa del 21.05.2001, n° omissis, rep. n° omissis, finanziamento n° omissis, e ciò per usurarietà e/o anatocismo vietato e comunque per tutto quanto indicato nelle difese attoree e come risultante per tabulas; accertato altresì il fatto/reato conseguente e connesso e per l'effetto i danni morali e/o non patrimoniali relativi;*

*per l'effetto condannarsi la BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire e/o risarcire quanto indebitamente percepito per interessi e spese in aggiunta all'effettivo capitale rimborsato, dalla data della stipula al deposito dell'emananda sentenza, oltre ai risarcimenti ulteriori per quanto sopra, e ciò negli importi ed entità di giustizia ed equità, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi dal versato all'effettivo pagamento.*

*Dichiararsi nulla doversi per interessi e spese per tutta l'ulteriore durata del contratto.*

*Ritenuto non possibile accertare per tabulas quanto chiesto in principalità, disporsi C.T.U. contabile sul contratto di mutuo de quo volta alla verifica di presenza di usura e/o anatocismo vietato, e quindi accogliersi le conclusioni quali sopra riportate.*

*In subordine:*

*Accertata la concreta applicazione di un dinamica anatocistica sulle rate del mutuo versate in ritardo, annullare gli interessi già versati e/o ricondurli nella misura legale e/o conteggiarli sulla sola quota capitale e pertanto ordinare la restituzione di quanto versato in eccesso, oltre rivalutazione ed interessi, secondo giustizia ed equità.*

*In ulteriore gradato subordine:*

*Accertata la nullità della pattuizione degli interessi passivi sia perché indeterminati in via assoluta e/o perché determinati in violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB e/o perché ancorati all'indice Euribor, essendo questo arbitrario, autoreferente, incerto ed indeterminabile, dichiararsi secondo giustizia ed equità la sostituzione degli stessi con*

*Sentenza, Tribunale di Padova, Giudice Giuseppe Amenduni, n. 1693 del 24 agosto 2018*

*interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. e/o nella misura di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB.*

*Disporsi C.T.U. contabile al fine di rideterminare le rate del mutuo già pagate e condannare Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti Sig.ri MUTUATARI quanto indebitamente percepito, con rivalutazione ed interessi dalla messa in mora all'effettivo soddisfo.*

*In via istruttoria:*

*Si insiste per l'ammissione di C.T.U. contabile volta ad accertare e valutare il rapporto dare/avere tra le parti in causa ed ogni posta, interessi, spese e quant'altro come indicato in narrativa, nonché per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in atti ed allo stato non ammesse.*

*In ogni caso:*

*Con rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso per spese generali e spese stragiudiziali ripetibili, ed oltre agli accessori di legge.*

Per parte convenuta

*I) Nel merito, in via principale:*

*-Respingersi, siccome inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, e/o in quanto prescritte, le domande tutte formulate dai Signori MUTUATARI nel presente giudizio;*

*II) Nel merito, in via subordinata:*

*- Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse superato il c.d. tasso soglia usura per effetto dell'applicazione e della corresponsione di interessi moratori, dichiarare non dovuti i soli interessi moratori che fossero stati applicati e pagati dai mutuatari; - Sempre nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse superato il c.d. tasso soglia usura, dichiarare comunque non dovuti i soli interessi che si accertasse essere stati conteggiati e corrisposti in misura superiore al tasso soglia per i periodi in cui ciò fosse avvenuto.*

*III) In via istruttoria:*

*- Confermarsi il provvedimento di rigetto dell'istanza attorea di CTU siccome inammissibile ed irrilevante; - nella (denegata) ipotesi di ammissione della Consulenza tecnica d'ufficio, affidarsi al designando esperto il quesito, tenendo conto: 1) delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo e nei documenti ad esso allegati 2) delle istruzioni della Banca d'Italia, ai fini dell'individuazione delle modalità di verifica del rispetto del tasso-soglia; 3) nella denegata ipotesi che fosse ritenuta l'applicazione di tasso superiore al tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996, della necessità di sostituirlo con il relativo tasso-soglia di periodo, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, ferma restando l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1815, II comma c.c. e ciò limitatamente al periodo di superamento della soglia; 4) della circostanza che, in ipotesi in cui vi fosse superamento del tasso-soglia per effetto dell'applicazione degli interessi moratori, la conseguenza sarà l'illegittimità solo della clausola afferente tali interessi, ferma la debenza degli interessi corrispettivi; 5) della eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta in giudizio.*

*IV) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I signori MUTUATARI hanno convenuto in giudizio la BANCA al fine di far accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario 21.5.2001 n. *omissis* sulla scorta della ritenuta usurarietà dei tassi pattuiti nonché in ragione del fenomeno anatocistico nella determinazione degli interessi applicati.

Si è costituita la banca convenuta la quale ha contestato interamente gli assunti attori concludendo per il rigetto delle domande spiegate.

La domanda formulata dai signori MUTUATARI è infondata.

Parte attrice fonda la prospettazione su di una perizia di parte cui si richiama integralmente, senza tuttavia indicare al Giudicante elementi di indagine verificabili, limitandosi ad affermare la nullità degli interessi per violazione dei limiti usurari sulla scorta della semplice sommatoria del tasso di interessi corrispettivi (5,99%) con il tasso degli interessi moratori (7,49%).

L'assunto non è divisibile.

Ed invero, come già affermato in numerose pronunce di questo tribunale, **l'idea di confrontare il tasso soglia antiusura con la sommatoria sopra indicate nasce da un'errata interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 e risulta non divisibile, atteso che gli interessi moratori, che si applicano solo per l'ipotesi eventuale di inadempimento del mutuatario, assolvono ad una funzione assai diversa da quella propria degli interessi corrispettivi e risultano alternativi ai secondi, sicché operare la sommatoria nei termini pretesi da parte attrice significa andare a stravolgere il criterio in ragione del quale ai fini del calcolo del TEG non si deve tener conto degli interessi moratori.**

Considerato pertanto che gli interessi corrispettivi pattuiti erano del 5,99% e che la soglia usuraria era fissata al momento della conclusione del contratto a 10,23%, ne deriva chiaramente l'infondatezza della tesi della usurarietà del tasso contrattuale, anche in riferimento al tasso moratorio, singolarmente preso (7,44%).

In ordine al tentativo di parte attrice di far confluire nel calcolo del tasso effettivo la differenza tra capitale finanziato e capitale erogato (€1.461,05), va condivisa la precisazione di parte convenuta circa la natura di spese (per € 983,33) e di imposta sostitutiva (per € 477,72), voci di cui non può tenersi conto ex l. 108/96 ai fini della verifica del tasso soglia.

Da ultimo, non può trovare accoglimento **la tesi dell'anatocismo prodotto dal sistema di rimborso alla francese atteso che siffatto meccanismo di ammortamento con rata fissa costante non produce affatto interessi su interessi, in quanto essi vengono calcolati sul solo capitale residuo e, una volta maturati, non vengono affatto capitalizzati (cioè utilizzati ai fini del calcolo degli interessi della rata successiva).**

La domanda attorea va, pertanto, rigettata con il favore delle spese di lite per la convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. RIGETTA le domande proposte dai MUTUATARI nei confronti della BANCA.
2. CONDANNA i MUTUATARI a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed IVA.

Così deciso in Padova, il 23.08.2018

Il Giudice  
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*